

Chiara Destri

UNA GIUSTIFICAZIONE PRUDENZIALE DELLA DEMOCRAZIA

workingpaper

 Centro Einaudi

N5 2017 ISSN 2036-1246



Laboratorio di Politica Comparata
e Filosofia Pubblica

CHIARA DESTRI

UNA GIUSTIFICAZIONE PRUDENZIALE DELLA DEMOCRAZIA

Centro Einaudi • Laboratorio di Politica Comparata e Filosofia Pubblica
con il sostegno della Compagnia di San Paolo

Working Paper-LPF n. 5 • 2017

© 2017 C. Destri e LPF • Centro Einaudi

Chiara Destri è Max Weber fellow allo European University Institute. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Studi politici presso l'Università di Milano con una tesi sull'autorità della democrazia e l'obbligo politico dei cittadini. Durante il dottorato, è stata Visiting Student negli Stati Uniti, presso la University of Arizona, e in Francia, presso l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

e-mail: chiara.destri@eui.eu

Il **Laboratorio di Politica Comparata e Filosofia Pubblica (LPF)** del Centro Einaudi è diretto da Maurizio Ferrera e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo; ne sono parte il Laboratorio Welfare (WeL) e il Laboratorio di Bioetica (La.B). Promuove attività di studio, documentazione e dibattito sulle principali trasformazioni della sfera politica nelle democrazie contemporanee, adottando sia una prospettiva descrittivo-esplicativa che una prospettiva normativa, e mirando in tal modo a creare collegamenti significativi fra le due.

L'attività di LPF si concentra in particolare sul rapporto fra le scelte di policy e le cornici valoriali all'interno delle quali tali decisioni sono, o dovrebbero essere, effettuate. L'idea alla base di questo approccio è che sia non solo desiderabile ma istituzionalmente possibile muovere verso forme di politica «civile», informate a quel «pluralismo ragionevole» che Rawls ha indicato come tratto caratterizzante del liberalismo politico. Identificare i contorni di questa nuova «politica civile» è particolarmente urgente e importante per il sistema politico italiano, che appare ancora scarsamente preparato ad affrontare le sfide emergenti in molti settori di policy, dalla riforma del welfare al governo dell'immigrazione, dai criteri di selezione nella scuola e nella pubblica amministrazione alla definizione di regole per le questioni eticamente sensibili.

LPF • Centro Einaudi
Via Ponza 4 • 10121 Torino
telefono +39 011 5591611 • fax +39 011 5591691
e-mail: segreteria@centroeinaudi.it
www.centroeinaudi.it

INDICE

UNA GIUSTIFICAZIONE PRUDENZIALE DELLA DEMOCRAZIA	5
1. Introduzione	5
2. Due approcci alla giustificazione della democrazia	6
3. Una proposta alternativa	13
3.1 Una nuova concezione d'interesse	14
3.2 Una giustificazione prudentiale della democrazia	18
4. Tre obiezioni e sei risposte	22
5. Conclusione	28
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	29

PAROLE CHIAVE

Democrazia, Legittimità, Strumentalismo, Proceduralismo, Ragioni prudentiali

ABSTRACT

UNA GIUSTIFICAZIONE PRUDENZIALE DELLA DEMOCRAZIA

Sono ormai diversi anni che la democrazia è data per morta o morente/considerata in crisi e i recenti avvenimenti politici in Europa e negli Stati Uniti sembrano confermare questa visione pessimista. Un simile contesto richiede una più approfondita riflessione sulle istituzioni democratiche e sulle ragioni che ci portano o ci hanno portato fin qui a sostenerle. In particolare, occorre chiedersi se e fino a che punto le decisioni democratiche possano e debbano ritenersi legittime per il fatto di essere state prese democraticamente. Come è noto, ci sono due approcci alla giustificazione della democrazia: mentre il cosiddetto strumentalismo giustifica le procedure democratiche sulla base delle decisioni prese o dei prodotti collaterali di tali procedure, il proceduralismo conferisce valore intrinseco alla democrazia, indipendentemente dai risultati che questa produce. Entrambi gli approcci hanno meriti e difetti, tra cui spicca una mancanza di considerazione adeguata del fatto del pluralismo e dei disaccordi di varia natura che caratterizzano le società contemporanee. Lo scopo di questo articolo è proporre una giustificazione della democrazia come procedura di presa di decisioni collettive che possa superare tale difetto e costituire un fondamento saldo della legittimità democratica. La particolarità di questa proposta è costituita dal carattere prudenziale della giustificazione offerta, dal momento che la democrazia è da considerarsi legittima in virtù della sua capacità di soddisfare tre interessi di ordine superiore che tutti i cittadini condividono, al di là delle loro diverse idee della giustizia e del bene.

UNA GIUSTIFICAZIONE PRUDENZIALE DELLA DEMOCRAZIA

CHIARA DESTRI

1. INTRODUZIONE

Tra le tante citazioni che vengono attribuite a Winston Churchill, due in particolare risultano interessanti per i teorici della democrazia: il fatto che sia “la peggiore forma di governo, eccetto che per tutte le altre che sono state provate” e che il miglior argomento contro di essa sia “una conversazione di cinque minuti con l’elettore medio” (Churchill, Langworth 2008). Queste citazioni, solo all’apparenza contraddittorie, rivelano un’adesione in qualche modo rassegnata alle istituzioni democratiche, che con tutti i loro difetti possono solo rappresentare il “meno peggio” in circolazione, ma certo non la realizzazione di una qualche necessità morale. Un’adesione così sfiduciata alla democrazia, tuttavia, rischia di mettere in crisi la credenza, tuttora abbastanza diffusa tra i cittadini democratici, che le decisioni collettive prese democraticamente siano legittime ed in quanto tali vincolanti.

Contro tale rassegnazione, due strategie possono essere seguite per difendere la legittimità democratica. L’alternativa strumentale ritiene gli esiti del processo democratico legittimi perché buoni o corretti in media, mentre una strategia procedurale giustifica la democrazia sulla base di caratteristiche intrinseche della procedura, senza riferimento al contenuto delle decisioni prese. Tra le varie obiezioni che i proceduralisti muovono contro gli approcci strumentali, due hanno particolare importanza: (1) il fatto che questi approcci giustificano la democrazia in modo solo contingente o condizionale; e (2) il fatto che questi approcci perdono di vista la rilevanza del pluralismo e del disaccordo, dal momento che fanno appello, nella giustificazione, a criteri sostantivi di valutazione indipendenti dal processo democratico e inevitabilmente controversi.

In questo articolo, riprenderò il dibattito tra proceduralisti e strumentalisti allo scopo di mostrare come le suddette critiche possano in realtà essere rivolte anche contro le teorie proceduraliste, in virtù di due qualità che le contraddistinguono e le rendono o “dipendenti dalla disposizione” o “insensibili alla disposizione” dei cittadini. Il primo approccio rende la giustificazione della democrazia dipendente da una disposizione

orientata alla giustizia o al bene comune, con la quale i cittadini partecipano al gioco politico; mentre per il secondo la giustificazione è del tutto indipendente dalle disposizioni dei cittadini, poiché rappresenta il modo proceduralmente corretto di trattare gli individui secondo giustizia. Di conseguenza, verso entrambe le proposte può essere rivolta l'obiezione che rendono la legittimità democratica condizionata dalle disposizioni attuali dei cittadini oppure da una specifica concezione di giustizia, la quale è però controversa. Perciò questi approcci non riescono a render conto della democrazia come procedura per prendere decisioni legittime oppure corrono il rischio di legittimare risultati che non sono semplicemente ingiusti secondo alcuni, ma gravemente ostili alla democrazia stessa.

Il presente articolo si pone lo scopo di offrire una giustificazione alternativa della forma di governo democratica che non sia in tal modo condizionata, ma che risulti accettabile a tutti i cittadini. Si tratta di una giustificazione di tipo prudenziale, dal momento che attribuisce legittimità alla democrazia sulla base della sua capacità di realizzare interessi condivisi da tutti i cittadini, al di là delle loro diverse concezioni del bene e del giusto. Tali interessi, che sono di ordine superiore, perché presi assieme costituiscono una precondizione alla realizzazione di ogni altro interesse che gli individui possono avere, sono tre: un interesse a comprendere, uno a rivedere e uno ad avanzare personalmente i propri piani di vita. L'articolo è organizzato come segue: dopo aver presentato i due principali approcci alla giustificazione della democrazia e illustrati alcuni loro difetti (§ 2), avanzo una giustificazione alternativa di natura prudenziale, incentrata sull'idea che la democrazia soddisfi tre interessi di ordine superiore (§ 3); infine, espongo e rispondo a tre possibili obiezioni a tale giustificazione (§ 4) e riassumo l'argomento nella conclusione (§ 5).

2. DUE APPROCCI ALLA GIUSTIFICAZIONE DELLA DEMOCRAZIA

Il concetto di legittimità politica è, come molti altri in filosofia, inerentemente controverso (Gallie 1955-1956). Se una ricognizione del dibattito intorno ad esso esula dagli obiettivi del presente articolo, vale forse la pena ricordare che molte teorie della democrazia concordano su un'interpretazione normativa ed esigente di tale concetto, come connesso all'obbligo politico¹. La legittimità politica, cioè il diritto di governare, ha quindi come contraltare l'obbligo politico di coloro che sono sottoposti all'autorità dello stato, le cui leggi legittime hanno appunto forza vincolante. Se questo significato di legittimità corrisponde all'uso che la letteratura democratica ne fa, occorre dare maggior spazio ai fondamenti normativi di questo diritto di governare, per capire in che misura la democrazia rappresenti un caso esemplare.

¹ Si vedano, per esempio, Rawls 2005, Christiano 2004, 2008, Peter 2008, 2016, Pettit 2012, Ottonelli 2012. Per un'interpretazione più articolata, si veda Estlund 2008, il quale tuttavia ritiene che la legittimità politica costituisca un diritto di coercere gli individui sottoposti ad essa: decisioni legittime sono quindi vincolanti non perché gli individui dovrebbero obbedirvi, ma perché l'uso della forza per farle rispettare è ammissibile.

In un saggio introduttivo sulla legittimità politica, Fabienne Peter osserva si possono riconoscere tre fondamenti del diritto di governare che gli stati reclamano: consenso, conseguenze positive e democrazia (Peter 2016). Mentre i primi due giustificano l'autorità statale sulla base degli input e degli esiti del processo decisionale, per cui l'accettazione dei sudditi o il bene che ne ricevono rendono legittimo lo stato, il terzo fondamento fa riferimento alla sola procedura attraverso la quale le decisioni collettive vengono prese. Questo tipo distintivo di legittimità, che alcuni hanno ribattezzato “*through-put legitimacy*” (Schmidtz 2013), riguarda il modo in cui le decisioni vengono prese in democrazia, al di là della qualità del loro contenuto o del consenso unanime dato dai cittadini². Di conseguenza, un approccio democratico alla legittimità sostiene che la forza vincolante delle leggi derivi dalla procedura in base alla quale sono state promulgate. Nella fattispecie, che una decisione sia stata presa dopo una deliberazione inclusiva tra tutti i membri di diritto che hanno voluto prendervi parte³ e attraverso un qualche tipo di meccanismo di voto basato sul principio “una testa un voto” rende tale decisione democratica e quindi legittima, indipendentemente dal suo contenuto. Ciononostante, si potrebbe obiettare a questa tesi e chiedere conto del perché il pedigree democratico di una decisione ne stabilisca anche la legittimità. Cosa c'è di così caratteristico nella procedura democratica che è sufficiente ad attribuire legittimità ai suoi esiti?

Una possibile risposta a tale domanda è, semplicemente, nulla. Le cosiddette teorie strumentali della democrazia negano che ci sia una qualità intrinseca della procedura democratica tale da renderne legittimi gli esiti. Secondo loro, la democrazia dovrebbe essere considerata un semplice mezzo artificiale efficace al raggiungimento di qualche altro valore, che pertiene ai suoi esiti o agli effetti collaterali che la democrazia produce. Come osserva David Estlund, esiste un criterio indipendente dalla procedura che giustifica la presa di decisione democratica sulla base di qualche altro valore, che costituisce il nostro vero obiettivo (Estlund 2008, capitolo 2). Può trattarsi del principio di eguaglianza (Arneson 2004, Wall 2007, Van Parijs 2011), di un'idea di correttezza o verità (Estlund 2008, Landemore 2012, Goodin 2008), oppure di virtù morali o epistemiche che la partecipazione al processo democratico aiuta i cittadini a sviluppare (Mill 1958, 1977, Dewey 2012). L'esito è che la democrazia non è giustificata in se stessa, ma per i suoi prodotti e dunque in modo puramente contingente o condizionale. Nel primo caso, il processo democratico mantiene legittimità solo fintantoché rimane un buon mezzo per realizzare un valore sostantivo applicato agli esiti e perde tale legittimità nel momento in cui altri e migliori mezzi vengono scoperti. Nel secondo caso, benché la democrazia possa essere giustificata come mezzo migliore e capace di prendere necessariamente buone decisioni, il suo

² Questo è il caso se con il riferimento al consenso s'intende l'accettazione unanime dei cittadini, dal momento che l'accettazione di almeno la maggior parte di essi non è semplicemente prevista, ma è richiesta da ogni procedura decisionale che vuole dirsi democratica.

³ Questo saggio non affronta la *vexata quaestio* della definizione del *demos*, cioè di coloro che sono parte della cittadinanza democratica che dovrebbe auto-governarsi. In merito, però, si vedano per esempio: Bauböck 1994, Miller 2000, 2009, Benhabib 2004, Goodin 2007 e Bellamy 2008.

valore rimane condizionale e dipendente da una serie di circostanze empiriche che potrebbero non verificarsi⁴.

Le teorie strumentali sono passibili di molte critiche, come denunciano i sostenitori dell'approccio giustificativo alternativo, il cosiddetto proceduralismo. Tra queste, due sono particolarmente rilevanti per il presente discorso. La prima riguarda l'incapacità degli strumentalisti di rendere conto del pluralismo e del disaccordo tra molteplici visioni del mondo che popolano le società contemporanee (Gutmann, Thompson 1996, Waldron 1999, Hershovitz 2003, Christiano 2004, 2008, Peter 2008, Ottonelli 2012). In effetti, se la legittimità della democrazia risiede nella qualità media delle decisioni che produce, la valutazione di tali decisioni acquisisce una rilevanza molto maggiore rispetto al processo democratico in sé. Ma in presenza di un disaccordo profondo su cosa costituisca l'interpretazione corretta e la realizzazione effettiva di valori sostantivi come la giustizia e l'eguaglianza diventa incredibilmente difficile raggiungere un giudizio condiviso su tali decisioni. Il risultato è che la legittimità della procedura democratica è controversa e instabile, poiché deriva dalla sua capacità di generare esiti il cui valore è esso stesso discutibile e controverso⁵. La seconda critica allo strumentalismo, invece, è più profonda e concerne la sua incapacità di rendere conto in maniera adeguata del valore stesso della democrazia. Dal momento che questa è considerata accettabile solo sulla base delle sue conseguenze, il suo valore è contingente o condizionale e in quanto tale misconosciuto, secondo i sostenitori del proceduralismo. Al contrario, essi ritengono che difendere la democrazia per se stessa escluda il riferimento a valori sostantivi indipendenti da questa (Peter 2008, Ottonelli 2012).

Le teorie procedurali della democrazia, dunque, attribuiscono rilevanza unicamente al processo democratico stesso, le cui qualità intrinseche, siano morali o epistemiche, giustificano come legittime le decisioni democratiche. La qualità media delle decisioni viene lasciata da parte, mentre la procedura democratica è giustificata in virtù del modo in cui tratta coloro che vi prendono parte, in qualità di cittadini autonomi (Pettit 2012), di individui pubblicamente eguali (Beitz 1989, Christiano 2004, 2008, Kolodny 2014a, 2014b, Viehoff 2014), di pari epistemiche (Peter 2008) oppure di soggetti della giustificazione (Forst 2011), indipendentemente dalle conseguenze delle scelte che tali individui prendono. Per questa ragione, il proceduralismo ritiene che la democrazia realizzi i valori che la giustificano in modo diretto, necessario e incondizionato, poiché le procedure stesse realizzano tali valori e sono sia necessarie che sufficienti a

⁴ Ad esempio il cosiddetto Teorema della Giuria di Condorcet (1995) offre una giustificazione strumentale della democrazia secondo la quale la democrazia produce necessariamente la decisione migliore, a patto che tre condizioni si verifichino. Tuttavia, dal momento che queste condizioni includono la competenza e l'indipendenza di giudizio dei cittadini, non è chiaro che tale giustificazione possa applicarsi alle democrazie attuali. La questione è ampiamente dibattuta: Grofman, Feld 1988, Estlund et al. 1989, Goodin, List 2001, Dietrich 2008, Estlund 2008, Goodin 2008.

⁵ Benché le teorie strumentali ammettano la possibilità che alcuni esiti della procedura democratica siano sbagliati, purché tali esiti siano corretti *in media*, il problema rimane il metro di giudizio in base al quale si procede alla valutazione di detti esiti. In caso di disaccordo non solo sull'implementazione dei principi di giustizia, ma su quali siano le condizioni a partire dalle quali formulare i principi stessi, la democrazia non sembra giustificabile in senso strumentale, perché non c'è accordo possibile circa l'oggetto a cui dovrebbe fare da strumento (Valentini 2003).

realizzarli⁶. L'esito è che tutte le decisioni democratiche risultano legittime, nonostante possano essere tutte sbagliate, dal momento che la loro legittimità è del tutto indipendente dalla loro qualità.

Si tratta sia di un vantaggio che di un difetto del proceduralismo. È un vantaggio nella misura in cui rende la democrazia più resiliente nei confronti del disaccordo pervasivo circa valori sostantivi realizzati o meno dalle decisioni democratiche. Tuttavia, questo stesso approccio corre il rischio di accettare come legittime anche decisioni non semplicemente ingiuste, ma contraddittorie rispetto ai principi che giustificano la procedura stessa. In effetti, dal momento che ogni decisione risulta legittima e dal momento che i cittadini democratici possono prendere decisioni anche profondamente sbagliate o manifestare sentimenti antidemocratici, la possibilità paradossale che la democrazia ponga fine a se stessa in modo democratico è sempre aperta. Se quindi gli esiti possono a loro volta influenzare la procedura di decisione, modificandola anche in senso antidemocratico, una giustificazione puramente procedurale ha il difetto di accettare conseguenze inaccettabili sotto il duplice profilo della giustizia e della democrazia. Al punto che diversi proceduralisti hanno piuttosto avanzato tesi miste o dualiste, allo scopo di evitare il paradosso e riconoscere il (dis)valore almeno di certi esiti particolarmente negativi⁷.

Oltre alla complicata interazione tra procedura ed esiti, però, esiste anche un'altra dimensione la cui rilevanza ai fini giustificativi le teorie procedurali trattano in modo contrastante: la connessione con gli input della procedura, ovvero il modo in cui i cittadini partecipano ad essa. Difatti, la democrazia non è permeabile soltanto alle decisioni che produce e che possono modificarla o por fine ad essa, ma anche agli input del processo, e cioè alle disposizioni che i cittadini dimostrano quando partecipano al gioco democratico. Quando l'attenzione viene focalizzata su tale aspetto, è possibile notare che le teorie procedurali si dividono in due correnti principali, che trattano il problema delle disposizioni dei cittadini in modo molto diverso.

⁶ Questi valori costituiscono uno standard indipendente dalla procedura democratica reale alla quale si riferiscono e rispetto alla quale sono logicamente distinguibili. Allo stesso tempo, non ci sono modi di realizzare questi valori tramite un'altra procedura che non sia quella democratica (Peter 2008, Ottonelli 2012). In questo senso, le teorie procedurali considerano la democrazia come "costitutiva della legittimità" (Peter 2008, 64). Tuttavia, la ragione per la quale la democrazia è parte costitutiva della legittimità secondo le teorie procedurali e non la è secondo quelle strumentali non è che le prime evitano di appoggiarsi ad un criterio indipendente dalla procedura, come sostiene Fabienne Peter (2008, 64). Piuttosto, è perché la connessione tra tale criterio e la procedura stessa è, secondo i proceduralisti, diretta e necessaria.

⁷ Queste teorie possono essere definite miste o dualiste (Beitz 1989, Christiano 2004, 268, Peter 2016), perché fanno uso di un duplice criterio valutativo, applicato alle procedure e applicato agli esiti. Di conseguenza, tali teorie non riconoscono la procedura stessa come sufficiente a produrre decisioni legittime, benché sia sempre necessaria. Ci sono diversi modi di riconoscere questa duplice dimensione di valore: (1) imponendo vincoli esterni e non democratici, cioè dovuti a preoccupazioni di tipo diverso, ad esempio liberali (Rawls 2005); (2) imponendo vincoli esterni per ragioni democratiche, come ad esempio il divieto di porre fine alla democrazia tramite procedura democratica (Pettit 2012); e infine (3) imponendo vincoli interni e di natura democratica, cioè stabilendo che la procedura democratica rappresenta un'autorità legittima solo fintantoché non produce decisioni gravemente ingiuste, che minano i valori giustificativi alla base della procedura stessa, come ad esempio il principio di eguaglianza pubblica (Christiano 2008).

La prima corrente dà un'importanza tale alle disposizioni dei cittadini nel processo democratico che rende la legittimità democratica dipendente dal fatto che i cittadini mostrino una tipologia specifica di disposizione nella partecipazione politica. Giacché tale approccio non si limita ad essere sensibile alle varie disposizioni dei cittadini, ma anzi considera la giustificazione della democrazia condizionale sulla base di una di queste disposizioni, lo chiamo "dipendente dalla disposizione". Ve ne sono diversi esempi, a partire dal primo difensore della democrazia in età moderna, Jean-Jacques Rousseau. Considerando il suo *Contratto sociale*, è facile osservare come la volontà generale, su cui si fonda la legittimità democratica, abbia una doppia interpretazione. Da una parte, la volontà generale rappresenta un modo formale di prendere decisioni collettive, perché conferisce a tutti i cittadini un diritto di voto eguale e adotta la regola di maggioranza (Rousseau 1994b, 116, 175). Dall'altra, la volontà generale è da intendersi anche in senso sostanziale, come interesse generale o bene comune (Rousseau 1994b, 104, 113). Poiché la legittimità democratica richiede che si avverino entrambe le condizioni, cioè che una legge sia presa dall'assemblea di tutti i cittadini e diretta al bene comune, ai cittadini si richiede di pensare e rivolgersi al bene comune quando votano e di lasciare da parte la propria volontà particolare, cioè gli interessi di parte. Nella sfortunata eventualità in cui i cittadini non seguissero tale principio e s'impegnassero a perseguire unicamente i propri interessi privati, allora nessuna decisione democratica conterebbe come legittima, perché sarebbe stata prodotta solo dalla cosiddetta volontà di tutti, invece che dalla volontà generale (Rousseau 1994b, 172). Per questa ragione la disposizione rivolta al bene comune da parte dei cittadini è necessaria per accettare la procedura democratica come legittima.

Una considerazione simile muove anche l'idea di ragionevolezza sviluppata da John Rawls nel suo *Liberalismo politico*. Secondo Rawls, l'esercizio del potere può dirsi legittimo solo nella misura in cui è accettabile per tutti i cittadini (Rawls 2005, 136, 216, 445). Rawls presume tuttavia che nella società bene ordinata, in cui il potere è esercitato legittimamente, i cittadini siano ragionevoli, e dunque disponibili ad agire sulla base dei principi di giustizia (Rawls 2005, 51-54). Di conseguenza, l'esercizio del potere è legittimo nella misura in cui avviene sulla base di principi costituzionali che "è ragionevole pensare tutti i cittadini accettino alla luce dei principi e degli ideali per loro accettabili in quanto razionali e ragionevoli" (Rawls 2005, 2017 – traduzione e corsivo miei). Se è vero che la nozione di legittimità richiede quindi l'accettabilità dell'esercizio del potere da parte dei cittadini, non l'accettabilità *effettiva* di *tutti* i cittadini è richiesta, ma solo quella *ipotetica* dei cittadini *ragionevoli*. Un regime democratico può dunque dirsi legittimo se accettabile agli occhi dei cittadini ragionevoli, ma illegittimo se tali cittadini non lo sono⁸.

Allo stesso modo, benché critico delle assunzioni moraliste di Rawls, la giustificazione della democrazia offerta da Jeremy Waldron in *Law and Disagreement* presuppone una specifica disposizione da parte dei cittadini. Infatti se è vero che Waldron ammette l'espressione di tutte le concezioni di giustizia che i cittadini possono avere, negando sia il requisito della volontà generale di Rousseau che l'idea di ragionevolezza di Rawls

⁸ *Contra*, si veda Jonathan Quong e la sua interpretazione interna del liberalismo politico: Quong 2011.

(Waldron 1999), è altrettanto vero che tali concezioni devono essere espresse *in buona fede* dai cittadini, ai quali è richiesto di valutare gli interessi propri e altrui sulla base della propria concezione della giustizia (Waldron 1993). Di conseguenza, la procedura democratica rappresenta un modo equo, e in quanto tale legittimo, di prendere decisioni collettive se e solo se i cittadini che vi partecipano esprimono la loro sincera opinione su cosa sia giusto fare, piuttosto che i loro interessi o progetti, indipendentemente da un'idea di giustizia. Tutte queste giustificazioni sono quindi dipendenti da una specifica disposizione dei cittadini, perché fanno dipendere la legittimità democratica dal fatto che i cittadini siano in buona fede, ragionevoli o fedeli alla volontà generale⁹. L'esito di tale posizione è che le attuali istituzioni democratiche non possono essere considerate legittime nella misura in cui i cittadini di queste istituzioni non siano sinceramente e primariamente interessati alla giustizia e al bene comune. Per cui, la legittimità democratica, benché indipendente dagli esiti, risulta vincolata ad un giudizio positivo circa le disposizioni dei cittadini che partecipano alla vita politica.

Di contro, la seconda corrente del proceduralismo giustifica la democrazia senza alcun riferimento a come i cittadini si comportano, per il semplice fatto che la democrazia tratta i cittadini come giustizia richiede che siano trattati, riconoscendone lo status pubblico quali esseri eguali e autonomi (Christiano 2004, 2008, Urbinati 2006, Peter 2008, Ottonelli 2012, Pettit 2012, Viehoff 2014, Rostbøll 2015). Queste teorie possono dirsi “insensibili alle disposizioni” dei cittadini, dal momento che la giustificazione della democrazia prescinde dal modo in cui i cittadini partecipano ad essa. In questo caso la democrazia è intesa come questione di giustizia procedurale indipendente sia dagli esiti che dagli input, giacché consiste nel riconoscimento del giusto status dei cittadini come liberi ed eguali, indipendentemente dall'uso che i cittadini attuali ne fanno. L'approccio “insensibile alle disposizioni” dà adito a due tipi di problemi.

Innanzitutto, queste teorie sembrano commettere lo stesso errore che la maggior parte dei proceduralisti imputa alle interpretazioni strumentali della democrazia, dal momento che ne fondano la legittimità su una concezione della giustizia procedurale. Che si tratti di un principio di giustificazione reciproca (Forst 2011), di non dominazione (Pettit 2012, Rostbøll 2015) o di eguale rispetto (Christiano 2008, Peter 2008, Ottonelli 2012), l'idea è che le istituzioni democratiche incarnano direttamente e necessariamente un criterio indipendente di giustizia circa il modo in cui le persone dovrebbero essere trattate. La conseguenza è quindi che la legittimità viene fatta dipendere da una specifica concezione della giustizia, che è però potenzialmente controversa¹⁰. Non a caso, il cuore della tradizionale critica proceduralista allo

⁹ Lo stesso si può dire anche delle teorie deliberative della democrazia, almeno nelle loro prime formulazioni, dal momento che postulano la differenza tra sfera politica e mercato sulla base del fatto che i cittadini nella sfera politica votano pensando al bene comune o ad interessi generalizzabili. Si vedano, per esempio: Mansbridge 1980, 1990, Cohen 1986, Elster 1986. Per una formulazione meno idealista e più attenta al ruolo del potere e degli interessi particolari, si veda ad esempio Mansbridge, Bohman et al. 2010.

¹⁰ Tom Christiano dichiara esplicitamente che la procedura democratica è legittima nella misura in cui realizza il principio di giustizia dell'eguaglianza pubblica (Christiano 2008, 96), ma non tutti i proceduralisti sono

strumentalismo è proprio il far dipendere la legittimità democratica da valori che sono essi stessi oggetto di disaccordo. Benché non ci siano dubbi che la democrazia sia meno controversa della maggior parte delle concezioni sostanziali della giustizia e benché i proceduralisti applicano i criteri di giustizia direttamente e necessariamente alla procedura democratica invece che ai suoi esiti, rimane il fatto che persone in disaccordo sulla concezione procedurale della giustizia non potrebbero accettare la democrazia come metodo di decisione legittimo e rimarrebbero quindi al di fuori del “bacino di legittimazione” della giustificazione procedurale.

In secondo luogo, la visione insensibile alla disposizione del proceduralismo è caratterizzata da un’interpretazione molto particolare della procedura democratica stessa. Infatti, giustificare la democrazia come modo corretto di trattare gli individui consiste in fin dei conti nel giustificarla come insieme di diritti politici che tutti i cittadini dovrebbero avere. Tanto i diritti umani fondamentali quanto i diritti politici sembrano quindi parte di ciò che agli individui è dovuto per essere trattati con giustizia (Christiano 2008, 53), indipendentemente da come adoperano questi diritti. Ma questo significa giustificare la democrazia non tanto come procedura di decisione o forma di governo, ma come insieme di diritti politici. Tuttavia, così facendo, si passa sotto silenzio un fine fondamentale del processo democratico, ovvero la sua produzione di decisioni collettive con forza di legge, vincolanti per tutti coloro che sono sottoposti all’autorità democratica. I diritti politici sono necessari per permettere ai cittadini di prendere parte al gioco democratico e sono un elemento necessario alla definizione stessa della democrazia. Ciononostante, una prospettiva che li considera non solo necessari, ma sufficienti alla democrazia e l’unico elemento di cui occuparsi nel momento in cui ci s’interroga sulla legittimità delle decisioni democratiche sembra quanto meno parziale e limitata, specie considerando l’obbligo politico che lega i cittadini al rispetto di tali decisioni finali. Questo non significa voler giustificare la procedura democratica sulla base dei suoi risultati, ma semplicemente che una giustificazione propria della democrazia deve partire da un’interpretazione della stessa come procedura di *presa di decisione* e non come diritti fondamentali da assegnare ai cittadini.

Per concludere, da una parte abbiamo gli approcci procedurali dipendenti dalle disposizioni, in base ai quali gli esiti democratici sono legittimi solo fintantoché i cittadini che li producono sono ragionevoli o devoti alla volontà generale. Dall’altra, abbiamo gli approcci procedurali insensibili alle disposizioni, che ritengono la legittimità democratica impermeabile a come i cittadini vi prendono parte. Nel primo caso, il diritto di governare delle democrazie attuali è messo in discussione nel momento in cui i cittadini non sono così ragionevoli o altruisti (esperienza spiacevole, ma piuttosto comune), cosicché nessuna decisione democratica apparirà legittima. Nel secondo, ogni decisione democratica è legittima per definizione, indipendentemente da quanto ingiusta o perfino antidemocratica possa essere, se i cittadini accettano la concezione della giustizia procedurale a partire dalla quale la democrazia è

altrettanto chiari circa la relazione tra legittimità e giustizia. Ad esempio, Philip Pettit distingue legittimità e giustizia sociale, perché fonda la prima sul principio di non-dominazione (Pettit 2012).

giustificata¹¹, mentre nessuna decisione può essere legittima agli occhi di coloro che sono in disaccordo circa il modo più adeguato di trattarsi reciprocamente. Per evitare entrambe le conclusioni, una giustificazione della democrazia dovrebbe rispettare due condizioni: (1) essere sensibile alle disposizioni dei cittadini; e (2) essere indipendente da una disposizione specifica. Se il primo requisito riguarda l'accettabilità della democrazia a tutti i cittadini che prendono parte al processo politico, il secondo rifiuta l'idea che possa essere ammessa come parte integrante e legittima del gioco solo una specifica disposizione. Esplorerò più approfonditamente quest'idea nella sezione successiva.

3. UNA PROPOSTA ALTERNATIVA

Quando ci si interroga sulla legittimità della democrazia, è bene avere in primo luogo una comprensione chiara del significato del termine 'democrazia'. Qui la considero come una procedura di presa di decisione caratterizzata dall'eguaglianza politica, inclusione di tutti i partecipanti di diritto che vogliono partecipare e accessibilità all'informazione nella sfera pubblica¹². Le istituzioni politiche che soddisfano questi requisiti possono essere definite democratiche e, qualora una giustificazione del diritto di governare della democrazia sia disponibile, tali istituzioni sono anche legittime in virtù del loro essere democratiche. Sicuramente nel gioco politico partecipano cittadini genuinamente interessati a comprendere quale sia la migliore concezione della giustizia e ai loro occhi la procedura democratica risulta legittima esattamente perché tratta le persone come dovrebbero essere trattate. Tuttavia, dal momento che nelle società contemporanee il disaccordo non concerne solo quale sia la vera concezione della giustizia, ma anche la rilevanza che considerazioni di giustizia dovrebbero avere in politica¹³, una giustificazione procedurale insensibile alle disposizioni dei cittadini non è accettabile per tutti e costituisce quindi fondamenta molto instabili per la legittimità democratica. Se i cittadini rifiutano la concezione

¹¹ Questo è il caso nella misura in cui non si sposi una tipologia mista o dualista di giustificazione, nel qual caso esiti antidemocratici vengono esclusi tramite un riferimento a criteri sostantivi che li escludono come illegittimi, benché prodotti da una procedura democratica. Per queste teorie vale ugualmente l'obiezione sulla condizionalità della legittimità democratica rispetto alla concezione di giustizia.

¹² Da una parte, la definizione di democrazia con cui si parte ha un impatto sul tipo di giustificazione che uno appoggia, per cui sarebbe meglio che le teorie democratiche si accordassero su una definizione chiara e operazionalizzabile di democrazia, di modo da poter instaurare un dialogo costruttivo e applicarlo, eventualmente, alle istituzioni esistenti. Dall'altra, però, una definizione non controversa di democrazia sembra impossibile, esattamente perché per identificare gli elementi essenziali alla definizione stessa è parte del lavoro della giustificazione, perché si fa inevitabilmente riferimento a valori controversi, come l'eguaglianza politica (Ottonelli 2012, 82). Nella fattispecie, il riferimento all'accessibilità dell'informazione nella sfera pubblica potrà rendere la definizione di democrazia più ambigua, ma è indispensabile per non ridurre la stessa ad un regime in cui si può votare, ma nessuno conosce davvero la rilevanza e il senso delle alternative presenti. Per questa ragione, oltre alla definizione della democrazia come procedura per la presa di decisione sostanzialmente egalitaria, ho inserito anche altre caratteristiche.

¹³ Si veda, in merito, il dibattito tra teoria ideale e teoria non-ideale, che mostra bene come sia complicato non solo individuare una concezione della giustizia, ma individuare le condizioni necessarie e determinanti a formularla (Rawls 1971, Cohen 2003, Estlund 2011, Schmidtz 2011).

della giustizia sottesa alla giustificazione procedurale o se sono disinteressati a considerazioni di giustizia in politica, possono ugualmente accettare la democrazia come legittima procedura di presa di decisioni collettive? Lo scopo di questa sezione è dare una risposta positiva a tale domanda proponendo una giustificazione prudentiale della democrazia. È perché la democrazia rappresenta il regime migliore per realizzare i propri interessi che si qualifica anche come razionalmente accettabile per tutti i cittadini, e dunque legittimo. Dopo aver delineato la concezione d'interesse con cui lavoro, elaborerò una giustificazione prudentiale e infine proverò a rispondere ad alcune obiezioni.

3.1. UNA NUOVA CONCEZIONE D'INTERESSE

La nozione d'interesse è allo stesso tempo intuitiva e vaga¹⁴. Quando diciamo che qualcosa è nel nostro interesse, possiamo fare riferimento a situazioni molto diverse, dal guadagno materiale alla convenienza di certe conoscenze, dal praticare sport che fanno bene alla salute ad essere educati con gli sconosciuti. Il termine 'interesse' copre casi molto diversi e può addirittura essere applicato alla dimensione morale, come mostrano certi argomenti filosofici tesi a giustificare un interesse ad essere buoni, o giusti o ragionevoli¹⁵. In tutti questi casi, la nozione d'interesse sembra fare riferimento sia a ciò che avanza il nostro benessere, sia a ciò che ci importa o che ci dovrebbe importare. Naturalmente, se espandiamo il significato d'interesse fino al punto da includere ogni cosa all'interno di questi due criteri, specie la dimensione morale, diventa molto difficile distinguerne l'aspetto specifico. Se ammettiamo che il gioco democratico si componga anche d'interessi, ma ammettiamo solo interessi di natura morale, il riferimento al termine 'interesse' appare perdere del tutto il suo significato iniziale¹⁶. Allo stesso tempo, se restringiamo il significato del termine al mero interesse materiale, di tipo economico, diventa difficile coglierne la sfumatura normativa: per quale ragione dovremmo seguire i nostri interessi, se questi devono essere intesi come meri vantaggi economici? Occorre proporre un'interpretazione della nozione che sia sufficientemente ristretta da escludere qualcosa e pure sufficientemente ampia da non limitarsi all'auto-interesse di natura materiale.

¹⁴ Per una discussione interessante circa l'emergere del concetto d'interesse nel contesto teorico-politico dell'età moderna e a proposito del suo ruolo normativo nel neutralizzare passioni pericolose per l'ordine politico, si veda Hirshman 1977.

¹⁵ Si pensi al problema del folle in Thomas Hobbes e dell'uomo indipendente in Rousseau, solo per citare due noti esempi (Hobbes 1998, Rousseau 1994a), nella tradizione del contratto sociale. Lo stesso problema è però ripreso anche da David Gauthier e al primo Rawls (Gauthier 1986, Rawls 1971).

¹⁶ Il riferimento a "interessi di ordine superiore" o a "interessi regolativi" che è possibile ritrovare in Rawls (2005), Christiano (2008) e Beitz (1989) è appunto un riferimento ad interessi chiaramente oggettivi e di natura morale. Contrariamente a tale qualificazione, la concezione d'interesse di second'ordine qui impiegata non è di natura morale e non è oggettiva, ma dipendente dall'interesse di realizzare i propri interessi che gli individui sono ritenuti avere.

Indagando un poco oltre la natura del concetto, è facile notare come la logica dell'interesse coinvolga la razionalità strumentale. Generalmente, quando diciamo a qualcuno che dovrebbe prendere in considerazione i propri interessi, gli suggeriamo di essere razionale, nel senso di capace di considerare le proprie preferenze e massimizzare l'utilità correlata. La nozione d'interesse, quindi, è legata a quella di preferenza, tanto da rendere comune l'interscambiabilità dei due termini nel linguaggio naturale, poiché entrambi possono avere una valenza soggettiva. Nondimeno, è sia teoricamente utile sia adeguato all'uso che ne facciamo tracciare una linea di distinzione tra interessi e preferenze. Mentre le prime consistono in desideri che le persone dichiarano o pensano di avere, indipendentemente dal fatto che questi vadano davvero a loro vantaggio, i secondi sono più strettamente connessi all'idea di bene individuale. Per tale ragione, è sbagliato far collassare il concetto d'interesse con la tesi soggettiva che gli interessi consistono in ciò che gli individui credono vada a loro vantaggio. Mentre il *concetto* d'interesse si limita a rilevare che l'interesse s'identifica con ciò che è bene per noi, la tesi soggettivista concerne una distintiva *concezione* d'interesse, più o meno condivisibile, circa il fatto che ciò che è bene per noi è dato da quel che noi crediamo essere tale¹⁷. Il ruolo della consapevolezza separa la prospettiva soggettiva da quella oggettiva, perché se nel primo caso preferenza e interesse sono del tutto sovrapponibili, nel secondo, invece, la definizione di ciò che è davvero bene per il soggetto è del tutto indipendente da ciò che il soggetto vuole, desidera o comprende.

La concezione d'interesse qui impiegata è moderatamente soggettiva. È soggettiva perché l'interesse non è del tutto separabile da ciò che le persone pensano e desiderano, ma è solo moderatamente tale perché è ammessa la possibilità che gli individui si sbagliano sui propri interessi. Quest'eventualità è esclusa in una visione puramente soggettiva, che prevede come interesse solo ciò di cui gli individui sono consapevoli. Gli interessi sono quindi legati alla più ampia concezione del bene, definita in termini Rawlsiani, come insieme di visioni del mondo e piani di vita che concernono tutti gli aspetti dell'esistenza (Rawls 1971, capitolo 7). Gli standard per valutare i propri interessi sono dunque soggettivi, perché derivano dalla più ampia concezione del bene che gli individui hanno. Allo stesso tempo, essi possono comunque sbagliarsi circa questi interessi nel caso in cui basino le loro valutazioni su informazioni imprecise oppure nel caso in cui inferiscano conclusioni errate, anche a partire da premesse che appoggiano. Di conseguenza, un'appropriata definizione d'interesse deve fare spazio alla possibilità dell'errore, senza prescindere al contempo

¹⁷ Per la distinzione tra concetto e concezione, si veda Rawls (Rawls 1971, 9). Generalmente, gli scienziati politici non fanno distinzione tra interessi e preferenze (Downs 1957, Dahl 1959 1989, Arrow 1963, Riker 1982), mentre i teorici politici utilizzano una concezione più o meno oggettiva d'interesse, legata all'idea marxiana d'interessi di classe (Marx, Engels 1996), per cui si vedano: Barry 1965, Lukes 2004, Geuss 2008 e Christiano 1996, 2008. Un caso particolare sono i teorici della democrazia deliberativa, che utilizzano i termini 'interesse' e 'preferenza' in modo intercambiabile, contro le teorie della scelta sociale, per cui si veda più avanti nel testo.

dalla concezione del bene che gli individui sposano. A questo proposito, per neutralizzare i limiti epistemici individuali, è utile fare riferimento ad una controparte razionale e adeguatamente informata per l'identificazione degli interessi. Il tipo d'idealizzazione puramente epistemica qui introdotta rende possibile una via di mezzo: la controparte idealizzata, razionale ed informata, definisce ciò che è nell'interesse del soggetto, ma questo viene fatto a partire dai desideri e dai valori che il soggetto reale possiede¹⁸. Questa visione è dunque soggettiva, perché la definizione d'interesse dipende dalle preferenze reali del soggetto, ma è anche epistemica perché la controparte idealizzata interviene nel valutare quali di queste preferenze sono realizzabili e a quali costi. Dalla combinazione di entrambi gli elementi deriva una concezione *normativa* degli interessi, perché viene richiesto agli individui di conformarsi a certi desiderata normativi di razionalità e conoscenza allo scopo di realizzare i piani di vita che essi stessi hanno. In definitiva, spetta agli individui il giudizio finale su cosa sia necessario per condurre una vita soddisfacente, benché possa capitare loro di sbagliarsi su come fare. Gli interessi sono quindi una funzione dei valori e delle preferenze attuali degli individui, da una parte, e di credenze corrette circa i mezzi e i costi di realizzazione di tali valori e preferenze, dall'altra.

Un esempio può qui giovare a spiegare questa concezione moderatamente soggettiva ed epistemica d'interesse. Si pensi al caso di un operaio che decide di votare per un candidato di destra, il cui programma prevede una drastica riduzione delle politiche di welfare e sicurezza sociale. Apparentemente, una scelta simile va contro i suoi interessi, dal momento che queste politiche sono principalmente a suo vantaggio, ed è plausibile immaginare che la controparte idealizzata disapproverebbe una tale scelta. Nondimeno, se questa persona, oltre a svolgere il mestiere di operaio, fosse anche ferocemente xenofoba, al punto da votare per il suddetto candidato perché questi ha promesso d'implementare dure politiche contro l'immigrazione, la sua controparte idealizzata non potrebbe dire nulla. Una concezione oggettiva degli interessi sarebbe obbligata a dichiarare l'irrazionalità di una simile scelta, qualora fosse chiaro che gli interessi materiali sono più importanti delle problematiche legate all'immigrazione o che una posizione xenofoba di questo tipo è semplicemente sbagliata. Lo stesso giudizio, però, non è disponibile per la concezione moderatamente soggettiva, poiché spetta all'individuo stabilire la gerarchia delle sue preferenze e dei suoi valori. Può capitare che questi non sia consapevole del suo ordine di preferenza e che necessiti di un processo deliberativo interno per chiarirsi le idee. Ciononostante, la sua controparte idealizzata parte da questa gerarchia e ne deriva gli interessi corrispondenti sulla base di un sistema coerente di credenze informate. Naturalmente, se le politiche anti-immigrazione proposte fossero irrealizzabili, allora

¹⁸ Questa concezione è epistemica perché non accetta *eo ipso* quello che gli individui pensano a proposito dei loro interessi, ma richiede loro di conformarsi alle regole della logica e dell'inferenza razionale, così come a credenze fattuali corrette. Per un'idea simile si veda la descrizione delle ragioni interne data da Bernard Williams (Williams 1981, 102).

anche questa controparte idealizzata disapproverebbe la scelta effettiva del soggetto, perché sarebbe stata fatta a partire da credenze errate. Ma tale conclusione sarebbe in linea con la gerarchia di valori e preferenze dell'individuo stesso, solo perfezionata da una conoscenza adeguata delle alternative davvero realizzabili.

Il focus sugli interessi permette di superare due difetti che caratterizzano la maggior parte delle teorie procedurali della democrazia: (1) il fondamento della legittimità democrazia su una specifica concezione di giustizia; (2) l'assunto che i cittadini siano primariamente interessati a questioni di giustizia quando partecipano al gioco politico. Lo scopo è proporre una giustificazione della legittimità democratica indipendente dalla nozione di giustizia e di giustificare le istituzioni democratiche esistenti sulla base del modo in cui queste funzionano effettivamente, cioè compatibilmente con una partecipazione politica che non è sempre improntata a motivazioni altruistiche o disinteressate. La legittimità delle istituzioni democratiche attuali non può emanare da una giustificazione della democrazia la cui validità dipende dal fatto che i cittadini siano ragionevoli o disinteressati, quando non lo sono. Né queste istituzioni possono risultare legittime agli occhi di cittadini che rifiutano la concezione della giustizia a partire dalla quale queste sono difese o che negano che il processo politico debba avere la realizzazione della giustizia come scopo.

Come Geoffrey Brennan e Alan Hamlin hanno osservato, motivi puramente auto-interessati e motivi puramente altruistici sono in qualche modo il frutto di una semplificazione indebita e finiscono per obliterare lo spazio della politica (Brennan, Hamlin 2000). Da una parte, assumere disposizioni altruistiche da parte degli individui esclude per definizione tutte le problematiche relative alla conformità degli stessi a leggi e norme sociali, per cui i problemi di scelta pubblica nel progettare le istituzioni politiche migliori scomparirebbero (Brennan, Hamlin 2000, 62, Schmidtz 2011). Dall'altra, disposizioni da mero *homo oeconomicus* renderebbero del tutto impossibile comprendere e impegnarsi in una prospettiva normativa (Brennan, Hamlin 2000, 27-28). Per tale ragione, filosofi e teorici politici dovrebbero evitare di adoperare queste semplificazioni, e al contrario ammettere che i cittadini democratici sono caratterizzati da disposizioni eterogenee, a partire dalle quali occorre giustificare le istituzioni politiche. Nessun individuo corrisponde perfettamente né all'archetipo dell'*homo oeconomicus* preoccupato del mero vantaggio materiale, dal momento che anche considerazioni auto-interessate sono sempre inserite in piani di vita più ampi circa ciò che costituisce il nostro bene. Eppure, questo non significa che sia sensato interpretare il gioco politico come un processo collettivo di scoperta della verità e della giustizia, poiché i cittadini sono in disaccordo: (1) su ciò che è giusto e sul ruolo di considerazioni contestuali, fattuali e auto-interessate nella definizione di giustizia (Rawls 1971, Cohen 2003, Schmidtz 2011, Estlund 2011); (2) su come implementare la giustizia in circostanze non-ideali (Sen 2006, Simmons 2010, Valentini 2012); e (3)

sul ruolo che considerazioni di giustizia devono avere nel più ampio contesto politico (Williams 2005, Galston 2010, Rossi, Sleat 2014). Il riferimento agli interessi definiti in modo moderatamente soggettivo permette appunto di evitare gli estremi semplicistici e di ammettere una pletera eterogenea di disposizioni nei cittadini.

Una giustificazione adeguata della legittimità democratica, dunque, non può prescindere dall'esistenza di molteplici input al gioco democratico e per risultare convincente deve rispettare i due requisiti richiamati alla fine della sezione precedente. La sensibilità alle diverse disposizioni dei cittadini permette di dare a ciascuno di essi ragioni che possono accettare circa la legittimità democratica, mentre l'indipendenza da una disposizione specifica permette di giustificare le istituzioni democratiche per come funzionano nella realtà.

3.2. UNA GIUSTIFICAZIONE PRUDENZIALE DELLA DEMOCRAZIA

I più grandi estimatori moderni della democrazia, da John Locke (Locke 1990) a Jean-Jacques Rousseau (Rousseau 1994b)¹⁹, da James Madison (Hamilton, Madison, Jay 2003, n. 10, 51) a Benjamin Constant (Constant 1988), da John Stuart Mill (Mill 1977, 1958) ad Alexis de Tocqueville (Tocqueville 2000), includono tutti un qualche riferimento agli interessi individuali nelle giustificazioni della procedura democratica che propongono. La forma democratica è ritenuta la più solida difesa della propria libertà e una protezione efficace per i propri interessi, benché forse non da sola²⁰, al punto che tale argomento prudenziale figura generalmente accanto ad altri argomenti di tipo morale o epistemico. Un'attenzione agli interessi ancora maggiore, per non dire dominante, caratterizza alcune teorie democratiche contemporanee, per cui basti pensare alle concezioni economiche della democrazia (Downs 1957, Schumpeter 2003), così come agli approcci di teoria della scelta sociale (Arrow 1963, Riker 1982) e a quelli pluralisti (Dahl 1959, 1989), che condividono tutti un assunto di partenza: i cittadini in democrazia sono sostanzialmente individui auto-interessati, in modo non dissimile dai consumatori nel libero mercato. La ragione dietro questo assunto dipende dal fatto che queste teorie contemporanee hanno principalmente uno scopo esplicativo o descrittivo, dal momento che mirano a mostrare: (1) come si compongono interessi individuali e di gruppo all'interno del gioco democratico (Dahl 1983); (2) quali sono i limiti della procedura democratica, a partire dall'assunto che gli individui sono strettamente auto-interessati (Arrow 1963, Riker 1982); (3) se e quando la democrazia è un regime politico stabile e che si autosostiene, visti gli interessi individuali e di gruppo in campo (Przeworski 1991). Allo stesso tempo,

¹⁹ Notoriamente, Rousseau oppone gli interessi privati alla volontà generale, ma ritiene il regime democratico nell'interesse rettamente inteso dei cittadini. Si veda la nota introduttiva al *Contratto sociale* (Rousseau 1994b).

²⁰ Quasi tutti questi autori, infatti, fanno riferimento anche ai principi dello stato di diritto, quali la *rule of law* e la separazione dei poteri, quando discutono della forma democratica.

queste teorie dimostrano anche una preoccupazione normativa quando si pongono il problema di elaborare una definizione della democrazia coerente con la pratica attuale, a partire dall'assunto dell'auto-interesse (Downs 1957, Dahl 1959, Riker 1982).

La difesa della democrazia che propongo qui, di contro, differisce dalle teorie contemporanee precedenti in due rispetti. Primo, la presente giustificazione prudentziale della democrazia (d'ora in avanti GPD) ha dichiaratamente lo scopo di costruire un caso normativo per la legittimità democratica. Non si tratta di una spiegazione, né tanto meno di una descrizione di come la democrazia funziona, bensì di una giustificazione normativa del perché la democrazia è legittima e le sue direttive vincolanti per i cittadini. Secondo, la GPD parte sì dall'idea che i cittadini mirino a realizzare i propri interessi, ma fa uso di una concezione molto diversa d'interessi, come si è visto nella sezione precedente. Gli interessi non sono considerati come meramente materiali o riferiti al soggetto, né come riducibili alle preferenze soggettive degli individui. Di conseguenza, lo scopo della GPD è di mostrare che una procedura di presa di decisione democratica rappresenta la migliore alternativa per realizzare i propri interessi, fintantoché gli individui siano razionali e interessati a realizzare i propri interessi. Tale giustificazione, se convincente, mostra come la procedura democratica sia razionalmente accettabile per ciascuno, e per questo legittima. Alcune precisazioni sono, però, necessarie.

Innanzitutto, la GPD dà ai cittadini considerazioni razionali e basate sull'interesse per accettare la procedura democratica come legittima. Si distingue quindi dalle giustificazioni procedurali e sostanziali precedentemente illustrate perché non offre ragioni di giustizia a favore della democrazia. Naturalmente, la GPD non nega che esistano ragioni morali in difesa della forma democratica, ma si limita a non farne uso, dal momento che si tratta di ragioni che non tutti i cittadini possono condividere. Per cui, la GPD mira a convincere quei cittadini che non condividono una specifica concezione della giustizia e a fornire loro ragioni la cui cogenza riposa sulla razionalità strumentale e sul fatto che tali ragioni sono in linea con la difesa degli interessi individuali di ciascuno.

In secondo luogo, la possibilità che gli individui si sbagliano nella valutazione dei propri interessi apre la porta ad una relazione molto più elaborata e performativa tra procedura democratica e interessi individuali di quella che è stata generalmente pensata dalle teorie democratiche passate. Ad esempio, la visione aggregativa della democrazia, in base alla quale la democrazia consiste nella mera aggregazione dei voti individuali, ritiene che ogni cittadino esprima il proprio voto sulla base di preferenze personali stabili – e quindi sulla base d'interessi che spetta al singolo determinare, al di fuori e prioritariamente rispetto al processo politico (Downs 1957, Arrow 1963,

Riker 1982). La stessa concezione soggettiva e stabile degli interessi sottende anche alla critica che gli approcci deliberativi muovono contro quelli aggregativi. Infatti, le teorie deliberative della democrazia sostengono che i cittadini sono sostanzialmente diversi dai consumatori nel mercato non in virtù di una lettura più elaborata della nozione d'interesse, ma perché i cittadini votano o dovrebbero votare avendo in mente il bene comune (Mansbridge 1980, Elster 1986, Cohen 1986). Tuttavia, la GPD evita entrambi gli estremi grazie alla concezione d'interesse da cui parte, poiché secondo tale concezione gli interessi sono sempre il frutto di un processo deliberativo in cui gli individui prendono in considerazione i propri valori e desideri alla luce delle informazioni che possiedono e maturano una più chiara consapevolezza dei loro obiettivi e dei mezzi e costi per raggiungerli²¹. Impegnarsi nel processo politico ha l'effetto positivo di aiutare gli individui a diventare consapevoli del proprio ordine di preferenze e di affinare la propria conoscenza dei fatti rilevanti utili al soddisfacimento di tali preferenze. Dal momento che ciascuno può sbagliarsi circa i propri interessi rispetto alla più accurata definizione di tali interessi che la controparte idealizzata fornisce, l'approssimazione alla prospettiva ideale risulta fondamentale per migliorare la propria comprensione dei propri interessi. Ma questo richiede di raccogliere più informazioni, di passare al vaglio le proprie credenze, di chiarire i propri valori e desideri e di evitare fallacie logiche nei propri ragionamenti. Un processo deliberativo, sia interno che esterno, è strumentalmente utile a tali fini.

Se questa lettura degli interessi è convincente, è possibile individuare tre interessi di second'ordine che sono condivisi da tutti coloro che hanno l'obiettivo di realizzare i propri interessi: (1) un interesse ad essere informati; (2) un interesse ad essere in grado di rivedere i propri interessi dichiarati; e (3) un interesse a realizzare direttamente i propri interessi. Benché universali, questi interessi non sono di tipo morale, perché costituiscono semplicemente una precondizione perché le persone possano perseguire gli interessi che hanno, qualunque essi siano. Nella misura in cui gli individui hanno degli obiettivi e sono interessati a realizzarli in modo efficace, essi necessitano di avere credenze corrette e accurate a proposito del mondo che li circonda e di seguire ragionamenti validi nell'elaborazione e attuazione dei loro scopi. Dal momento che la possibilità di essere informati, di cambiare la propria opinione circa i propri interessi in caso di errore e di controllarne la realizzazione sono cruciali, i tre interessi di second'ordine servono ad assicurare le condizioni adeguate per il perseguimento di ogni interesse che gli individui possano avere²².

²¹ Naturalmente, non sostengo la tesi che gli individui non possano modificare le loro preferenze o i loro valori, ma solo che sia possibile modificare i propri interessi anche mantenendo valori e preferenze eguali. Infatti, se nel processo deliberativo si riescono a reperire nuove informazioni rilevanti o a correggere errori di ragionamento, gli individui si ritroveranno con un'opinione diversa circa i propri interessi, pure a parità di valori e preferenze di base. Circa la nozione di deliberazione interna, contrapposta all'esterna, si veda Goodin 2008, capitolo 3.

²² Questo argomento risulta inefficace nel caso in cui non ci fosse un interesse di ordine superiore a realizzare i propri interessi, dal momento che in tal caso non ci sarebbe nessuna ragione per reperire le informazioni

Prendiamo il caso di una persona con la passione per la musica. Se è suo desiderio diventare una pianista, avrà un interesse a seguire il percorso necessario per farlo. Ma questo richiede la capacità d'informarsi su quali siano le scuole di conservatorio migliori a disposizione, per esempio. Inoltre, se le lezioni sono particolarmente impegnative, potrà dover cambiare idea sul corso universitario da fare nel frattempo, se ne vuole fare uno. E in ogni caso avrà un interesse a decidere personalmente dove andare e a quale attività dare priorità nelle sue valutazioni. Tutto questo pertiene la vita privata, ma esempi equivalenti possono applicarsi alla dimensione politica. Dal momento che siamo soggetti a decisioni collettive vincolanti che delimitano le nostre possibilità di vita, la qualità e il tipo di decisioni prese avrà un impatto diretto sui nostri interessi. A seconda dei piani di vita e dei fini che abbiamo, avremo un interesse a sostenere o ad opporre legislazioni differenti, sulla base della compatibilità di queste con i nostri piani.

I tre interessi secondari presi assieme mostrano come sia razionale per ciascuno appoggiare e riconoscere come legittimo un sistema democratico. Infatti, contrariamente ad ogni altra procedura decisionale, la democrazia dà ai cittadini la possibilità di comprendere i propri interessi attraverso una deliberazione libera e aperta, di renderli pubblicamente rilevanti attraverso le elezioni e di cambiare quali politiche, partiti e candidati appoggiare ogni volta. I partecipanti a questa procedura di presa di decisione hanno un'eguale opportunità di avere i propri interessi riconosciuti e rispecchiati nelle decisioni prese e di modificare il contesto socio-politico in cui vivono in accordo con ciò che ritengono sia più rilevante per loro. L'interesse di essere informati e quello di avere la possibilità di rivedere i propri interessi derivano direttamente dalla concezione moderatamente soggettiva ed epistemica dell'interesse che ho presentato nella sezione precedente. Dal momento che ciascuno occupa una posizione privilegiata per comprendere i suoi interessi sulla base dei valori e dei desideri che ha, e visto che allo stesso tempo a ciascuno può capitare di sbagliarsi, una procedura che garantisce la possibilità d'informarsi correttamente e di modificare il giudizio circa i propri interessi risulta fondamentale per prendere decisioni sensate. Questo vantaggio epistemico non concerne gli esiti del processo democratico, bensì le decisioni che i singoli individui possono prendere sulla base dei propri standard di valutazione e tali decisioni sono rese migliori in un contesto in cui l'informazione è accessibile e i cambiamenti ammessi.

rilevanti, tenerle sotto controllo e rivederle eventualmente e perseguire i propri interessi. Una giustificazione prudentziale non può dunque avere successo davanti a persone irrazionali. Tuttavia, difficilmente si può pensare ad una giustificazione in grado di convincere in tal caso e il requisito di razionalità e il desiderio di realizzare le proprie preferenze sembrano meno esigenti di pretese di tipo morale. Si veda in merito anche Jane Hampton e la sua idea di strumentalismo della credenza vera (Hampton 1986, 36).

Inoltre, l'esercizio dei primi due interessi di second'ordine è stimolato dal terzo interesse nel portare avanti i propri piani di vita direttamente. È perché abbiamo un interesse secondario ad essere in controllo dei nostri obiettivi che la ricerca d'informazioni corrette e il vaglio periodico delle nostre credenze e preferenze assumono importanza. Difatti, interpretare i primi due interessi come interessi ad avere le proprie preferenze soddisfatte, indipendentemente da come questa soddisfazione è ottenuta, sarebbe riduttivo, poiché una tale interpretazione mal si adatta al modo in cui riflettiamo e comprendiamo le nostre preferenze e i nostri interessi. Non acquisiamo i nostri fini per caso, né nasciamo con uno set determinato di preferenze. Piuttosto, sviluppiamo i nostri progetti attraverso l'esperienza, comprendiamo i nostri interessi interagendo con il prossimo, per cui avere il controllo delle nostre decisioni è fondamentale per prendere in considerazione quali interessi privilegiare ed eventualmente quali rivedere. D'altra parte, è perché siamo attivamente impegnati a realizzare questi progetti che è razionale mantenere una coerenza di fondo tra i nostri valori, le nostre preferenze e le nostre credenze, poiché altrimenti rischieremmo d'imbarcarci in imprese contraddittorie.

Dunque tutti e tre questi interessi di second'ordine sono correlati e si rinforzano vicendevolmente. Insieme, costituiscono una preconditione per perseguire gli interessi che ciascuno ha e la loro soddisfazione pone dei requisiti specifici alla procedura decisionale attraverso la quale prendere decisioni collettive vincolanti. Solo la democrazia rispetta questi requisiti, perché il processo deliberativo che comporta permette ai partecipanti di comprendere, rivedere e influire sulle decisioni collettive attraverso il voto. Dal momento che la democrazia soddisfa tutti e tre gli interessi di second'ordine, è razionale accettarla come legittima. La prossima e ultima sezione esplorerà ulteriormente questa tesi analizzando e rispondendo a tre possibili obiezioni.

4. TRE OBIEZIONI E SEI RISPOSTE

La proposta avanzata nella sezione precedente prevede che la legittimità democratica derivi dall'accettabilità razionale di questa procedura decisionale, che è l'unica in grado di soddisfare i tre interessi di second'ordine che ogni individuo ha. La GPD mostra quindi come la democrazia sia legittima perché razionalmente accettabile e razionalmente accettabile perché soddisfa i tre interessi di second'ordine. Tuttavia, una prima obiezione possibile è che la GPD garantisce solo un'adesione temporanea e opportunistica alla democrazia, dal momento che giustifica la legittimità democratica solo sulla base di ragioni prudenziali e non di ragioni di principio. Secondo questa critica, la GPD può mostrare che la procedura democratica è razionalmente accettabile per un individuo solo se una delle due condizioni si verifica:

(1) che gli esiti della procedura decisionale sono in linea con i suoi interessi personali; oppure (2) che tale individuo manca del potere necessario ad imporre i propri interessi sulle decisioni collettive. Perciò, nel momento in cui una delle due condizioni si verifica e qualcuno ha sufficiente potere ed è insoddisfatto dalla decisione presa, la GPD non ha nessuna ragione da offrire contro il ripudio delle istituzioni democratiche e il cambio di procedura decisionale. Se questa critica andasse a segno, la democrazia rappresenterebbe solo un *modus vivendi* instabile e contingente e la sua legittimità sarebbe ancor meno al sicuro che con gli approcci strumentali²³.

Ci sono due risposte a questa obiezione. La prima è che la GPD è tesa alla giustificazione della democrazia come una procedura di decisione e ad argomentarne la legittimità *in toto*, piuttosto che la legittimità delle singole decisioni. Anche se il riferimento fosse agli interessi concreti dei cittadini, il punto non sarebbe mostrare come ciascun esito del processo democratico sia in linea con gli interessi individuali, ma come il processo stesso possa produrre decisioni che siano *in media* favorevoli agli interessi dei singoli. Ma la seconda, e più importante, ragione è che la GPD non fa propriamente appello agli interessi concreti dei cittadini. Secondo la GPD, la democrazia è legittima perché soddisfa gli interessi di second'ordine che tutti i cittadini hanno e che verrebbero frustrati con una procedura di decisione non democratica.

Sotto un regime autocratico, si potrebbe verificare il caso in cui gli interessi concreti di qualcuno sono soddisfatti (come per esempio quelli dell'autocrate), ma non è chiaro che così sarebbe anche a lungo termine, specialmente se manca l'opportunità di riconoscere e rivedere questi interessi in modo adeguato. Anche immaginando un regime autocratico particolare, dotato di una sfera pubblica libera e una società civile vitale e attiva, cosa piuttosto improbabile, le persone sotto questo regime mancherebbero del tutto di controllo sul processo di decisione e di ogni possibilità d'influenzarne l'esito. In una simile situazione, gli individui sarebbero molto meno motivati a comprendere e valutare i propri interessi e a mantenere aperto il processo deliberativo, perché avrebbero modo di conseguire solo quegli scopi permessi dalle leggi e dalle politiche decise da altri.

Al contrario, un contesto democratico permette la deliberazione pubblica e la presa di decisioni collettive in modo tale da permettere alle persone che ci vivono di tenersi informati partecipando alla deliberazione pubblica e di essere motivati a farlo allo scopo d'influenzare le decisioni finali attraverso il loro voto. Inoltre, elezioni periodiche richiedono ai cittadini di mantenere i propri interessi sotto controllo e di fare i cambiamenti, sia nei loro giudizi circa i propri interessi, sia nella scelta dei partiti

²³ Per la definizione e più nota critica del *modus vivendi* si veda Rawls 2005, 146-147. Per un'applicazione del *modus vivendi* al liberalismo politico si veda invece Gray 2000, McCabe 2010 e Horton 2010.

e dei candidati da votare di conseguenza. La motivazione a comprendere meglio i propri interessi e a rivederli eventualmente deriva dal fatto che ogni individuo ha l'opportunità di perseguirli direttamente e allo stesso tempo una migliore comprensione di tali interessi motiva ciascuno ad essere più determinato ed efficace nella loro realizzazione.

La seconda obiezione che si può fare alla GPD consiste in una riformulazione della precedente, paragonando la procedura democratica con una procedura alternativa di tipo epistocratico. Questa procedura richiama la tradizionale tesi del "sovrano illuminato", in base alla quale uno o più sapienti avrebbero una migliore conoscenza della giustizia e di ciò che costituisce il bene comune, per cui sarebbe preferibile ad una democrazia²⁴. Naturalmente, per essere convincente una simile obiezione deve fare uso di un alto livello di idealizzazione. Non solo, per definizione, un governo epistocratico dovrebbe rappresentare in modo adeguato la controparte idealizzata degli individui, disponendo di razionalità e conoscenze fattuali accurate, ma tale governo dovrebbe anche avere accesso ai valori e alle preferenze degli individui, allo scopo di derivarne gli interessi. Oltretutto, anche la motivazione delle persone al comando dovrebbe essere benevolmente disposta verso il bene collettivo, invece che verso la realizzazione dei propri fini personali. In un caso simile, tuttavia, sembra che la GPD debba ingoiare il rospo, perché una procedura epistocratica realizzerebbe tutti e tre gli interessi di second'ordine e, viste le virtù epistemiche dei sapienti, garantirebbe decisioni migliori rispetto a quelle democratiche. Ritengo che ci siano due risposte a quest'obiezione.

In primo luogo, se anche fosse questo il caso, si tratterebbe di una vittoria di Pirro per l'alternativa epistocratica. Infatti, questa procedura, per essere convincente, richiede un doppio livello d'idealizzazione: sia epistemico, che motivazionale. L'idealizzazione epistemica è già impegnativa, perché si applica sia alle conoscenze fattuali che ai valori e alle preferenze soggettive. Questa duplice applicazione dipende dalla concezione moderatamente soggettiva d'interesse impiegata, secondo la quale la determinazione degli obiettivi ultimi e degli standard di valutazione per individuare gli interessi spetta completamente al soggetto. Ma oltre a questo, l'obiezione epistocratica deve fare uso anche di una idealizzazione motivazionale, perché deve assumere che i sapienti siano interessati al bene comune e incorruttibili nelle loro buone intenzioni. Dall'altra parte, la procedura democratica, per come è intesa dalla GPD, fa uso solo del primo livello d'idealizzazione, e solo in parte. La democrazia è giustificata perché permette ai cittadini di sviluppare i propri interessi, per come

²⁴ Questa tesi ha le sue radici storiche nella *Repubblica* di Platone, ma è stata recentemente rispolverata come obiezione epistocratica alla democrazia da David Estlund e da altre difese epistemiche della democrazia, che la citano allo scopo di neutralizzarla (Estlund 2008, Gerlsbeck 2016, Viehoff 2016). Per una versione meno recente, ma ugualmente forte dell'obiezione epistocratica alla democrazia si vedano anche i guardiani di Robert Dahl (1989, capitoli 4-5).

verrebbero definiti dalla loro controparte razionale e informata. Ma ciò detto, i cittadini vengono presi per come sono, quindi non idealizzati, sia perché i valori e le preferenze di riferimento sono i loro valori e le loro preferenze reali, sia perché non viene chiesto loro di essere motivati verso il bene comune o verso una concezione della giustizia, ma semplicemente verso il perseguimento dei loro stessi interessi.

In secondo luogo, una procedura di presa di decisione epistocratica, in realtà, non riesce a soddisfare il terzo interesse di second'ordine, che richiede di perseguire i propri interessi *direttamente*. Questo interesse concerne il controllo sulle proprie scelte e piani di vita e sulla definizione dei suoi interessi che ogni individuo dovrebbe avere. Tale controllo, come abbiamo visto, da una parte stimola e dall'altra è richiesto dagli altri due interessi di second'ordine. Comprendere i propri interessi e avere la possibilità di rivederli sono attività rilevanti perché siamo noi a realizzare i nostri desideri e a rispettare i nostri valori. Una volta che tali interessi sono compresi, inoltre, realizzarli richiede un'azione diretta da parte del soggetto, nella maggior parte dei casi. Per questa ragione, il terzo interesse è strettamente connesso agli altri due. Dal momento che nessuno nasce con un set preciso e predeterminato d'interessi specifici, la definizione di tali interessi è il frutto di un processo deliberativo interno più o meno costante che l'individuo porta avanti, alla luce dei suoi desideri, dei suoi valori e delle sue credenze. Ogni procedura di presa di decisioni vincolanti, quindi, può essere più o meno favorevole a questo processo deliberativo interno. La risposta all'obiezione epistocratica consiste appunto nel dire che questa non è compatibile con tale processo deliberativo, ma richiederebbe una lettura degli interessi come qualcosa di fisso e predeterminato. In tale quadro, i sapienti prenderebbero in considerazione gli interessi individuali come un altro dato di realtà a partire dal quale elaborare la scelta collettiva ottimale. Ma tale quadro è incompatibile con la concezione moderatamente soggettiva degli interessi impiegata qui, indipendentemente dalle conoscenze e dalla buona volontà dei sapienti stessi.

Questo aspetto può risultare più chiaro se prendiamo in considerazione il legame tra l'interesse a perseguire i propri interessi e la partecipazione al processo politico. Se è vero che le decisioni collettive sono vincolanti per ogni individuo, le opportunità di perseguire i propri interessi che si presentano a ciascuno dipendono dal contesto socio-politico in cui gli individui vivono. In particolar modo, il sistema di leggi e politiche di un paese ha un effetto diretto sulla vita di coloro che vi abitano e permette che alcuni interessi vengano perseguiti, mentre ne vieta altri. Quindi, è plausibile sostenere che il terzo interesse di second'ordine implica un ulteriore interesse, che ognuno ha, a prendere parte in qualche modo al processo politico che produce le leggi e le politiche a cui ciascuno è sottoposto. Nico Kolodny, nei suoi due recenti articoli sulla democrazia, propone due interpretazioni di quest'ulteriore interesse:

come corrispondenza e come influenza (Kolodny 2014a, 199-200)²⁵. Mentre l'interesse come corrispondenza richiede appunto che le decisioni finali riflettano e siano favorevoli agli interessi individuali, l'interesse come influenza concerne la sensibilità della procedura decisionale alle scelte individuali. Naturalmente, il pieno controllo sulla procedura di presa di decisione sarebbe da preferirsi, idealmente, per ciascun cittadino, visto che in questo modo avrebbe garantita la corrispondenza tra i suoi interessi concreti e le decisioni collettivamente vincolanti. Tuttavia, quest'opzione comporta due difficoltà. In primo luogo, è semplicemente impossibile da realizzare per *ciascuno* di noi (compatibilmente con tutti gli altri), per cui, in assenza di piena corrispondenza data dal pieno controllo sul processo decisionale, l'influenza sulla decisione finale risulta l'unico *second-best* possibile anche da una prospettiva prudentiale, purché tale influenza sia eguale. Fintantoché ci sono decisioni collettivamente vincolanti, l'opportunità di avere un eguale impatto sulla decisione finale sembra il minimo che possiamo razionalmente accettare. Ma secondariamente, e in modo più rilevante, la concezione d'interesse sottesa all'idea di corrispondenza non è compatibile con quella proposta qui. Infatti, se i miei interessi sono il prodotto di valori e preferenze che sviluppo crescendo, il contesto politico in cui cresco ha un effetto sul tipo d'interessi che svilupperò. Di conseguenza, una procedura epistocratica non può soddisfare il terzo interesse perché non consente ai singoli di prendere parte alla procedura decisionale che permette loro di comprendere meglio, di rivedere e di perseguire i propri interessi in generale.

Infine, l'ultima obiezione riguarda il cosiddetto problema delle "minoranze permanenti", cioè di quei gruppi sociali minoritari, i cui interessi difficilmente vengono rispecchiati nelle decisioni prese a maggioranza (Kymlicka 1995). Anche ammettendo che solo la democrazia permette alle persone di sviluppare i propri interessi, perché è la sola procedura a soddisfare tutti e tre gli interessi di second'ordine, sembra ugualmente difficile reputare razionale un sistema che frustra sistematicamente i nostri interessi a causa di decisioni sfavorevoli prese a maggioranza. Visto che in caso di conflitto tra interessi di primo e interessi di second'ordine non è chiaro a quale dei due sia razionale dare priorità, non si capisce in che modo una procedura democratica che produce sempre esiti a me ostili possa essere per me razionalmente accettabile. Due risposte molto diverse possono essere fornite contro quest'obiezione.

La prima è puramente strumentale e richiama l'appello agli effetti collaterali del processo democratico che sono apprezzati e illustrati da alcuni approcci liberali

²⁵ Anche Ronald Dworkin ha un'idea simile dell'eguaglianza politica come eguale influenza formale o impatto sulle decisioni finali (Dworkin 1987/1988). Naturalmente, sarebbe più preciso parlare di eguale *opportunità* d'influenza formale, dal momento che ciò che conta dal punto di vista procedurale è che alle persone sia garantita la possibilità d'influire in modo eguale, nel caso volessero prendere parte al processo decisionale (cosa che possono decidere di non fare).

classici. Infatti, la possibilità di prendere parte alle decisioni politiche genera una serie di buone conseguenze indipendenti dalla qualità delle decisioni effettivamente prese. Queste variano dalla protezione delle libertà fondamentali e dei diritti umani, alla diminuzione delle diseguaglianze, dalla crescita economica permessa dalla divisione del lavoro e dalla transizione pacifica del potere all'influenza positiva della partecipazione politica su certe virtù morali fondamentali, quali l'autonomia e il rispetto di sé²⁶. Generalmente questo argomento strumentale a proposito degli effetti collaterali benefici del governo democratico è stato proposto in termini sia morali sia prudentziali, dal momento che un regime simile ammette maggior libertà e benessere economico (elementi che, si suppone, possono costituire "mezzi universali" per ciascun fine gli individui possano avere). Naturalmente, una simile risposta intensifica il carattere strumentale che la GPD ha, perché giustifica la procedura, *dal punto di vista degli interessi individuali concreti*, sulla base della qualità dei suoi effetti collaterali. Per questo mi concentrerò soprattutto sulla seconda risposta.

La seconda risposta possibile concerne di nuovo la concezione d'interesse utilizzata qui, e in particolare il fatto che gli interessi siano qualcosa di complesso e articolato, non monolitico. Dal momento che il processo democratico comprende una fase di deliberazione libera e pubblica prima della presa di decisione, per poter reperire le informazioni rilevanti e per chiarirsi le idee in merito ai propri interessi, non è chiaro che tutti gli interessi di coloro che appartengono ad una minoranza permanente verrebbero frustrati. Se spetta a ciascun individuo definire i propri interessi, pur con la possibilità di sbagliarsi, ognuno sarà libero di scegliere quali interessi perseguire nel processo politico. E se alcuni di questi non potranno essere realizzati, perché connessi ad un gruppo minoritario che non può raggiungere la maggioranza, altri saranno invece realizzabili seguendo la stessa procedura. Di conseguenza, la democrazia non è solo funzionale al soddisfacimento degli interessi di second'ordine, ma anche a quello di almeno alcuni degli interessi concreti che i cittadini hanno, benché possa lasciarne alcuni altri sempre inappagati.

²⁶ Si pensi agli argomenti liberali classici richiamati nella sezione precedente, secondo i quali istituzioni democratiche (e costituzionali) sono la miglior difesa degli interessi individuali e della libertà, intesa sia in senso negativo, che in senso repubblicano, come non-dominazione. Per quanto riguarda la connessione tra democrazia e diritti umani, si pensi al recente dibattito a proposito di un diritto umano alla democrazia per estensione, rispetto agli altri diritti umani fondamentali che servirebbe a proteggere (Christiano 2011, 2015, Peter 2013, 2015). Inoltre, si possono considerare anche gli approcci strumentali contemporanei, come i già citati Arneson 2004, Wall 2007 e Van Parijs 2011. L'argomento basato sulla divisione del lavoro è prominente dai tempi di Constant (Constant 1988), ma è stato recentemente ripreso da Christiano (Christiano 1996, 2008), mentre il legame tra democrazia e crescita economica e capitalismo è *topos* del XX secolo, per cui si può vedere, per citarne solo uno, Schumpeter 2003.

5. CONCLUSIONE

In questo saggio, ho ripreso alcune critiche rilevanti per gli approcci strumentali e procedurali alla giustificazione della democrazia. Ammesse le obiezioni dei proceduralisti alle teorie strumentali, ho cercato di sottolineare come critiche simili possano essere ugualmente indirizzate alle teorie procedurali. Alcune di queste, che a mio parere sono dipendenti da una disposizione specifica da parte dei cittadini, offrono solo una giustificazione condizionale della legittimità democratica, perché tale legittimità è effettivamente garantita solo se i cittadini mostrano di avere tale disposizione. D'altra parte, le teorie che ho definito "insensibili alla disposizione" partono da una concezione di giustizia che, benché applicata alla procedura invece che ai risultati della stessa, rimane oggetto di disaccordo e dunque non accettabile per alcuni cittadini. Inoltre, tali giustificazioni sono più adatte a difendere la democrazia come insieme di diritti politici che i cittadini dovrebbero avere piuttosto che come propria procedura di presa di decisioni collettivamente vincolanti.

Contro entrambi i modelli di giustificazione procedurale, ho proposto la giustificazione prudentiale della democrazia (GPD), che ha a mio parere il merito di superare le suddette obiezioni. Tale giustificazione, infatti, è indipendente da una disposizione specifica, senza però essere del tutto insensibile alle disposizioni che i cittadini possono avere, perché si propone di offrire ragioni prudentiali che tutti i cittadini possono accettare, indipendentemente dagli interessi che questi si propongono di perseguire nel processo politico. Questa conclusione dipende dalla concezione moderatamente soggettiva ed epistemica d'interesse da cui sono partita. Se una simile caratterizzazione degli interessi è convincente, allora ogni individuo ha anche tre interessi di second'ordine che sono strumentali alla realizzazione degli altri interessi concreti che può avere o sviluppare. Questi interessi di second'ordine consistono in un interesse a comprendere, a rivedere e a perseguire i propri interessi concreti. Dal momento che la democrazia soddisfa questi tre interessi, essa rappresenta una procedura di presa di decisione razionalmente accettabile per ciascun individuo.

Da una parte la GPD, in quanto prudentiale, ha un valore strumentale, perché mostra come la procedura democratica sia *strumentalmente* necessaria per comprendere e realizzare gli interessi individuali concreti. Dall'altra, però, tale procedura è effettivamente *necessaria* al soddisfacimento degli interessi di second'ordine e in questo senso la GPD non è semplicemente strumentale, ma procedurale. Secondo la GPD, infatti, la procedura democratica ha valore sia direttamente, che indirettamente, e in modo necessario. Ha un valore diretto perché attraverso la deliberazione pubblica e il voto consente ai cittadini di realizzare i tre interessi di second'ordine ed è necessaria a tale scopo. Ha valore indiretto perché a loro volta questi tre interessi servono ai

cittadini per migliorare la propria capacità di comprendere e perseguire i propri interessi concreti, che si suppone costituiscano il loro obiettivo finale. In questo senso, la GPD mantiene anch'essa un valore condizionale, e non incondizionato, perché dipende dal fatto che gli individui abbiano degli interessi e siano intenzionati a realizzarli in modo efficace e razionale. Se tale condizione si verifica, la GPD mostra come procedura democratica sia razionalmente accettabile per tutti i cittadini, indipendentemente dagli interessi che questi vogliano perseguire, e in quanto tale una legittima procedura per prendere decisioni collettivamente vincolanti.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Arneson, Richard J. 2004. «Democracy Is Not Intrinsically Just.» In *Justice and Democracy: Essays for Brian Barry*, a cura di Keith Dowding, Robert E. Goodin e Carole Pateman, 40-58. Cambridge (UK): Cambridge University Press.
- Arrow, Kenneth. 1963. *Social Choice and Individual Values*. New Haven: Yale University Press.
- Barry, Brian. 1965. *Political Argument*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Bauböck, Reiner. 1994. *Transnational Citizenship*. Aldershot: Edward Elgar.
- Beitz, Charles R. 1990. *Political Equality: An Essay in Democratic Theory*. Princeton: Princeton University Press.
- Bellamy, Richard. 2008. *Citizenship: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Benhabib, Seyla. 2004. *The Rights of Others: Aliens, Residents and Citizens*. Cambridge (UK): Cambridge University Press.
- Christiano, Thomas. 1996. *The Rule of the Many*. Boulder: Westview Press.
- 2004. «The Authority of Democracy.» *The Journal of Political Philosophy* 12 (3): 266-290.
- 2008. *The Constitution of Equality*. New York: Oxford University Press.
- 2011. «An Instrumental Argument for a Human Right to Democracy.» *Philosophy and Public Affairs* 39 (2): 142-176.
- 2015. «Self-determination and the Human Right to Democracy.» In *Philosophical Foundations of Human Rights*, a cura di Rowan Cruft, S. Matthew Liao e Massimo Renzo, 459-480. Oxford: Oxford University Press.
- Churchill, Winston, e Richard Langworth. 2008. *Churchill by Himself: The Definitive Collection of Quotations*. A cura di Richard Langworth. New York: PublicAffairs.
- Cohen, G. A. 2003. «Facts and Principles.» *Philosophy and Public Affairs* 31 (3): 211-245.
- Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquis de. 1995. «An Essay on the Application of Analysis to the Probability of Decisions Rendered by a

- Plurality of Votes.» Prima edizione: 1785. In *Classics of Social Choice*, a cura di Iain McLean e Arnold Urken. Ann Arbor: University of Michigan.
- Constant, Benjamin. 1988. «The Liberty of Ancients Compared with That of Moderns.» Prima edizione: 1819. In Benjamin Constant, *Political Writings*, a cura di Biancamaria Fontana, 308-328. Cambridge (UK): Cambridge University Press.
- Dahl, Robert. 1959. *A Preface to Democratic Theory*. Chicago: Chicago University Press.
— 1989. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Dewey, John. 2012. *The Public and Its Problems: An Essay in Political Inquiry*. Prima edizione: 1927. A cura di Melvin L. Rogers. University Park: Penn State University Press.
- Dietrich, Franz. 2008. «The Premises of Condorcet's Jury Theorem Are Not Simultaneously Justified.» *Episteme: A Journal of Social Epistemology* 5 (1): 56-73.
- Downs, Anthony. 1957. *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper and Row.
- Dworkin, Ronald. 1987/1988. «What is Equality? Part 4: Political Equality.» *University of San Francisco Law Review* 22: 1-30.
- Estlund, David M. 2011. «Human Nature and the Limits (If Any) of Political Philosophy.» *Philosophy & Public Affairs* 39 (3): 207-237.
- Estlund, David M., Jeremy Waldron, Bernard Grofman, e Scott L. Feld. 1989. «Democratic Theory and the Public Interest: Condorcet and Rousseau Revisited.» *The American Political Science Review* 83 (4): 1317-1340.
- Forst, Rainer. 2011. *The Right to Justification: Elements of a Constructivist Theory of Justice*. New York: Columbia University Press.
- Gallie, Walter B. 1955-1956. «Essentially Contested Concepts.» *Proceedings of the Aristotelian Society* 56: 167- 198.
- Galston, William A. 2010. «Realism in Political Theory.» *European Journal of Political Theory* 9 (4): 385-411.
- Gauthier, David. 1986. *Morals by Agreement*. Oxford: Oxford University Press.
- Gerlsbeck, Felix. 2016. «What Is Democratic Reliability? Epistemic Theories of Democracy and the Problem of Reasonable Disagreement.» *Critical Review of International Social and Political Philosophy*.
- Geuss, Raymond. 2008. *Philosophy and Real Politics*. Princeton: Princeton University Press.
- Goodin, Robert. 2007. «Enfranchising All Affected Interests, and Its Alternatives.» *Philosophy and Public Affairs* 35 (1): 40-68.
— 2008. *Innovating Democracy: Democratic Theory and Practice after the Deliberative Turn*. Oxford: Oxford University Press.
- Goodin, Robert, e Christian List. 2001. «Epistemic Democracy: Generalizing the Condorcet Jury Theorem.» *The Journal of Political Philosophy* 9 (3): 277-306.
- Gray, John. 2000. *Two Faces of Liberalism*. Cambridge (UK): Polity Press.

- Grofman, Bernard, e Scott L. Feld. 1988. «Rousseau's General Will: A Condorcetian Perspective.» *The American Journal of Political Science Review* 82 (2): 567-576.
- Hamilton, Alexander, James Madison e John Jay. 1961. *The Federalist Papers*. 1787-88. A cura di Jacob E. Cooke. Middletown: Wesleyan University Press.
- Hampton, Jane. 1986. *Hobbes and the Social Contract Tradition*. Cambridge (UK): Cambridge University Press.
- Hobbes, Thomas. 1998. *The Leviathan*. Prima edizione: 1651. A cura di J. C. A. Gaskin. Oxford: Oxford University Press.
- Horton, John. 2010. «Realism, Liberal Moralism and a Political Theory of Modus Vivendi.» *European Journal of Political Theory* 9 (4): 431-448.
- Kolodny, Nico. 2014a. «Rule over None I: What Justifies Democracy?» *Philosophy and Public Affairs* 42 (3): 196-229.
- 2014b. «Rule over None II: Social Equality and the Justification of Democracy.» *Philosophy and Public Affairs* 42 (4): 289-336.
- Kymlicka, Will. 1995. *The Rights of Minority Cultures*. Oxford: Oxford University Press.
- Landemore, Hélène. 2013. *Democratic Reason: Politics, Collective Intelligence, and the Rule of the Many*. Princeton: Princeton University Press.
- Locke, John. 1990. *Second Treatise on Civil Government*. Prima edizione: 1690. A cura di C. B. MacPherson. Indianapolis: Hackett.
- Lukes, Steven. 2004. *Power: A Radical View*. New York: Palgrave Macmillan.
- Marx, Karl, e Friedrich Engels. 1996. «Manifesto of the Communist Party.» Prima edizione: 1848. In Karl Marx, *Later Political Writings*, a cura di Terrell Carver, 1-30. Cambridge (UK): Cambridge University Press.
- McCabe, David. 2010. *Modus Vivendi Liberalism: Theory and Practice*. Cambridge (UK): Cambridge University Press.
- Mill, John Stuart. 1958. *Considerations on Representative Government*. Prima edizione: 1861. New York: Liberal Arts Press.
- 1977. *On Liberty*. Prima edizione: 1859. In John Stuart Mill, *Collected Works*, vol. XVIII, *Essays on Politics and Society Part I*, a cura di John M. Robson, 213-310. Toronto: University of Toronto Press.
- Miller, David. 2000. *Citizenship and National Identity*. Cambridge (UK): Polity Press.
- 2009. «Democracy's Domain.» *Philosophy and Public Affairs* 37 (3): 201-228.
- Ottonelli, Valeria. 2012. *I principi procedurali della democrazia*. Bologna: Il Mulino.
- Peter, Fabienne. 2008. *Democratic Legitimacy*. New York: Routledge.
- 2013. «The Human Right to Political Participation.» *Journal of Ethics and Social Philosophy* 7 (2): 1-16.
- 2015. «A Human Right to Democracy?» In *Philosophical Foundations of Human Rights*, a cura di Rowan Cruft, S. Matthew Liao e Massimo Renzo, 481-490. Oxford: Oxford University Press.

- 2016. «Political Legitimacy.» *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. A cura di Edward N. Zalta. Summer Edition. <<http://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/legitimacy/>>.
- Pettit, Philip. 2012. *On the People's Terms*. Cambridge (UK): Cambridge University Press.
- Przeworski, Adam. 1991. *Democracy and the Market*. Cambridge (UK): Cambridge University Press.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge (MA): Harvard University Press.
- 2005. *Political Liberalism: Expanded Edition*. Prima edizione: 1993. New York: Columbia University Press.
- Riker, William H. 1982. *Liberalism against Populism. A Confrontation between the Theory of Democracy and the Theory of Social Choice*. San Francisco: William Freeman Co.
- Rossi, Enzo, e Matt Sleat. 2014. «Realism in Normative Political Theory.» *Philosophy Compass* 9 (10): 689-701.
- Rousseau, Jean-Jacques. 1994a. «Manoscritto di Ginevra.» Prima edizione: 1896. In Jean-Jacques Rousseau, *Scritti politici*, a cura di Maria Garin, 1-78. Roma-Bari: Laterza.
- 1994b. «Il contratto sociale.» Prima edizione: 1762. In Jean-Jacques Rousseau, *Scritti politici*, a cura di Maria Garin, 79-224. Roma-Bari: Laterza.
- Schmidtz, David. 2011. «Nonideal Theory: What It Is and What It Needs to Be.» *Ethics* 121 (4): 772-796.
- Schumpeter, Joseph. 2003. *Capitalism, Socialism and Democracy*. Prima edizione: 1942. London-New York: Routledge.
- Sen, Amartya. 2006. «What Do We Want from a Theory of Justice?» *The Journal of Philosophy* 103 (5): 215-238.
- Simmons, John A. 2010. «Ideal and Non-Ideal Theory.» *Philosophy and Public Affairs* 38 (1): 5-36.
- Tocqueville, Alexis de. 2000. *Democracy in America*. Prima edizione: 1835, 1840. Traduzione di Harvey Mansfield e Delba Winthrop. Chicago: Chicago University Press.
- Valentini, Laura. 2012. «Ideal vs. Non-ideal Theory: A Conceptual Map.» *Philosophy Compass* 7/9: 654-664.
- 2013. «Justice, Disagreement and Democracy.» *British Journal of Political Science* 43 (1): 177-199.
- Van Parijs, Philippe. 2011. *Just Democracy*. Colchester: ECPR Press.
- Viehoff, Daniel. 2014. «Democratic Equality and Political Authority.» *Philosophy & Public Affairs* 42 (2): 337-375.
- 2016. «Authority and Expertise.» *Journal of Political Philosophy* 24 (4): 406-426.
- Waldron, Jeremy. 1993. «Rights and Majorities: Rousseau Revisited.» In Jeremy Waldron, *Liberal Rights: Collective Papers 1981-1990*, 392-421. Cambridge (UK): Cambridge University Press.

— 1999. *Law and Disagreement*. Oxford: Oxford University Press.

Wall, Steven. 2007. «Democracy and Equality.» *Philosophical Quarterly* 57 (228): 416–438.

Williams, Bernard. 2005. *In the Beginning Was the Deed: Realism and Moralism in Political Argument*. Princeton: Princeton University Press.